

R.G. n. 12-1/2022 PROC. UN.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-Prima Sezione Civile -Settore Procedure
Concorsuali-

in persona del Giudice, dott. Stefano Cantone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura, ex artt. 67 e ss. del d.lgs.14/2019, n. 3/2022 ruolo
procedimento unitario, proposta da

(
rappresentato e difeso
dall'avv. Antonio Condello (C.F. CNDNTN76P18E379U), presso il cui studio in
Reggio Calabria Via Marsala n. 10/C, è elettivamente domiciliato giusta procura
alle liti stesa in calce al ricorso;

- RICORRENTE-

OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE

RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In data 02.11.2022, il ricorrente in epigrafe ha provveduto a proporre istanza per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex **art. 67** e ss. D. Lgs. 14/2019, allegando la relazione del professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Maria Nucera e richiedendo al Tribunale di Reggio Calabria l'omologa del piano.
2. Unitamente al ricorso l'istante ha depositato la **documentazione** di cui all'art. **67, comma 2** della succitata legge e precisamente:



- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) l'indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) l'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

3. Inoltre, è stata depositata in atti la relazione particolareggiata dell'O.C.C. contenente, come richiesto dal comma 2 dell'**art. 68 CCII**, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

4. Con decreto emesso in data 10.11.2022 il giudice, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, ha provveduto in ottemperanza alle prescrizioni di cui **all'art. 70** del d.lgs. 14/2019 fissando l'udienza per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti al 13.12.2022.

Successivamente, l'OCC ha provveduto alla notifica della proposta di piano, della relazione dell'OCC e del provvedimento di fissazione dell'udienza a tutti i creditori dei ricorrenti nonché agli enti fiscali.

Tanto premesso, il ricorso proposto merita accoglimento, alla luce delle argomentazioni di cui *infra*.

5. Sul ricorrente grava la seguente **situazione debitoria**: Intesa San Paolo per euro 110.760,80; Hermes Servizi Metropolitan per euro 2225,00; Agenzia delle Entrate



e Riscossioni per euro 4.500,91; Hermes Servizi Metropolitan S.p.a. per euro 1965,06; IFS SRL per euro 5.549,81.

L'esposizione complessiva del ricorrente ammonta dunque ad euro 141.421.63.

7. Nell'espone la propria **situazione patrimoniale** il ricorrente ha dichiarato di essere titolare dei seguenti beni: Immobile sito in Reggio Calabria f

A tale bene si aggiunge il reddito del sig. _____ di euro 760,00 percepito mensilmente a titolo di stipendio (che sommato a quello percepito dalla moglie pari ad euro 787,00, ammonta ad € 1.547,00).

Ciò premesso, il ricorrente ha inteso proporre ai propri creditori un piano del consumatore a norma degli articoli 67 e ss. CCII (sue successive modifiche ed integrazioni).

In particolare, il ricorrente ha proposto di ristrutturare la propria esposizione debitoria secondo un piano di rientro rateale che tenga conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti, così sintetizzabile:

- *pagamento integrale* (pari al **100%**) della prededuzione: euro 6.837,56 per il compenso dell'O.C.C., euro 3.647,80 per il legale Avv. Antonio Condello;
- *pagamento parziale* (pari al **49,19%**) del creditore ipotecario: Banca Intesa San Paolo per euro 54.484,47;
- *pagamento parziale* (nella misura del **20%**) del creditore privilegiato: Hermes Servizi Metropolitan per euro 445,00;
- *pagamento parziale* (nella misura del **15%**) dei creditori chirografari: Agenzia delle Entrate e Riscossione per euro 675.13, Hermes Servizi Metropolitan per euro 294.75 e IFS SRL per euro 832,47.

Dunque, la somma che il ricorrente ha proposto di pagare è complessivamente pari ad euro **67.217,18** (comprensiva dell'importo di euro 10485,36 da destinare al pagamento dei prededucibili).

La proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro della durata di 7 anni con rate pari a € 800,00 ciascuna. Tale importo sarà



corrisposto per euro 500,00 dal sig. _____ e per euro 300,00 dal sig. _____
padre del ricorrente, _____, ed ivi
residente in via _____, **il quale interviene a garanzia della fattibilità
del piano.**

Le rate saranno corrisposte secondo le tabelle di seguito indicate:

PAGAMENTO PREDEDUCIBILI

Creditore	30/04/2023	31-mag	30-giu	31-lug	31-ago	30-set	31-ott	30-nov	totale p.
OCC	569,8	569,8	569,8	569,8	569,8	569,8	569,8	569,8	4558,4
SPESE LEGALI	230,2	230,2	230,2	230,2	230,2	230,2	230,2	230,2	1841,6
TOTALI	800	800	800	800	800	800	800	800	6400

totale par	31-dic	31-gen	28/02/2024	31-mar	30-apr	31-mag	TOTALE
4558,4	569,8	569,8	569,8	569,76			6837,56
1841,6	230,2	230,2	230,2	230,24	800	85,36	3647,8
	800	800	800	800	800	85,36	10485,36

DETTAGLIO PAGAMENTO CREDITORI PRIVILEGIATI



data		San Paolo	Hermes	tot rata		
	Tot. Consolid	54484,87	445			
31-mag		357,32	357,32	714,64		
30-giu		712,32	87,68	800		
31-lug		800				
31-ago		800				
30-set		800				
31-ott		800				
30-nov		800				
31-dic		800				
31/01/2025		800				
28-feb		800				
31-mar		800				
30-apr		800				
31-mag		800				
30-giu		800				
31-lug		800				
31-ago		800				
30-set		800				
31-ott		800				
30-nov		800				
31-dic		800				
31/01/2026		800				
28-feb		800				
31-mar		800				
30-apr		800				
31-mag		800				
30-giu		800				
31-lug		800				
31-ago		800				
30-set		800				
31-ott		800				
30-nov		800				
31-dic		800				
31/01/2027		800				
28-feb		800				
31-mar		800				
30-apr		800				
31-mag		800				
30-giu		800				
31-lug		800				
31-ago		800				
30-set		800				
31-ott		800				
30-nov		800				
31-dic		800				
	tota vers	34669,64	445			
	Tot da riportare	19815,23				



data	san paolo				
	TOT DA RIPORT	19815,23			
31/01/2028		800			
28-feb		800			
31-mar		800			
30-apr		800			
31-mag		800			
30-giu		800			
31-lug		800			
31-ago		800			
30-set		800			
31-ott		800			
30-nov		800			
31-dic		800			
31/01/2029		800			
28-feb		800			
31-mar		800			
30-apr		800			
31-mag		800			
30-giu		800			
31-lug		800			
31-ago		800			
30-set		800			
31-ott		800			
30-nov		800			
31-dic		800			
31/01/2030		615,23			
	TOTALE VERS	19815,23			



DETTAGLIO PAGAMENTI CREDITORI CHIROGRAFARI

CREDITORE	TOT CONSOL	31/01/2030	28-feb	31-mar
Agenzia Riscossione	675,13	61,42	283,33	330,38
HERMES	294,75	61,42	233,33	
IFS SRL	832,47	61,43	283,33	487,71

In particolare, il ricorrente propone di ristrutturare la propria esposizione debitoria secondo un piano di rientro rateale che tenga conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti.

Come risulta dalla relazione redatta dall'OCC, a seguito anche delle note depositate, tenendo conto della composizione del nucleo familiare (attualmente composto dal ricorrente e dalla moglie,), le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare sono pari a € 747,00.

8. All'omologa del presente piano, si è opposto il seguente creditore **Yoda SPV S.r.l.** (per conto di Intesa San Paolo), che ha contestato:

- la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- la non meritevolezza del ricorrente;

9. Il piano proposto può essere omologato in quanto rappresenta un accettabile **punto di equilibrio** tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire all'istante un dignitoso tenore di vita.

Il piano proposto è **fattibile**, come attestato dal professionista nominato.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del gestore emerge, infatti, che il ricorrente:

- è qualificabile "consumatore" ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta;



- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per più di due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

10. Per quanto attiene al presupposto di cui all'art. **67 co. 4 CCII** occorre osservare che, come risulta dalla documentazione in atti, il piano consente il soddisfacimento del creditore privilegiato, Hermes Servizi Metropolitan, nella misura del **20%**, del creditore ipotecario Banca Intesa San Paolo nella misura del **49,19%** mentre in caso di liquidazione – prendendo in considerazione il prezzo di stima indicativa degli immobili facenti parte del patrimonio del sovraindebitato – questi risulterebbero verosimilmente soddisfatti in misura inferiore tenuto conto che:

- che la prospettiva liquidatoria reca con sé l'inevitabile alea dell'esito e del tempo necessario per il suo verificarsi;
- che in caso di liquidazione dei beni dal ricavato andrebbero detratte le spese di procedura con conseguente ulteriore riduzione dell'importo da assegnare in favore del creditore procedente.

In particolare, il piano prevede la corresponsione in favore del creditore ipotecario, Banca Intesa San Paolo di una somma (pari ad euro **54.484.47**) superiore al presumibile ricavato di una vendita coattiva del patrimonio immobiliare della ricorrente (stimato dalla CTU, della procedura esecutiva in euro **60.435,35**) anche considerati i fisiologici ribassi d'asta e le spese ad essa connesse.

A ciò si aggiunga che il valore del bene a seguito dei ribassi d'asta si è ulteriormente ridotto (il prezzo base è pari euro 30.217,68 mentre l'offerta minima è pari ad euro 22.663,26).

Inoltre, la durata del piano è inferiore rispetto all'originaria scadenza del mutuo.



Tali considerazioni si pongono in linea di continuità con quanto affermato dal gestore nella sua relazione.

Quest'ultimo, ha, infatti, osservato quanto segue: *“Tenuto conto della crisi congiunturale del settore immobiliare, la messa in vendita dell'unità immobiliare di cui sopra non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo tale da consentire di pagare integralmente il creditore ipotecario. Che nell'ambito dell'anzidetta procedura, pendente presso codesto Ill.mo Tribunale avevano luogo due vendite andate deserte e ne veniva fissata una terza per il prossimo 10 novembre 2022 con base d'asta fissata in euro 30.217,68 con offerta minima euro 22.663,26 e rialzo minimo 605,00. A ciò si aggiunga che la vendita potrebbe realizzarsi anche dopo ripetuti esperimenti d'asta deserti e con un ulteriore ribasso del prezzo del bene fino a rendere antieconomica la vendita e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto. Nel caso di specie pensando verosimilmente ad una aggiudicazione del bene ad euro 33.994,88 il ricavato della vendita dell'immobile non consentirebbe di soddisfare neppure il creditore procedente munito di privilegio ipotecario.”.*

Tali argomentazioni valgono *a fortiori* per i creditori diversi dall'ipotecario. Neppure sono emersi elementi che possono far ritenere che siano stati attuati atti in frode ai creditori e/o che le obbligazioni siano state contratte con l'intento di danneggiare i creditori medesimi.

11. Dopo aver chiarito il profilo della convenienza, occorre passare ad esaminare quello della **meritevolezza**.

A tal fine, occorre prendere le mosse dal disposto dell'art. 69 co. 1 CCII che esclude l'accesso alla procedura *de qua* al consumatore che abbia *“determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Dalla lettura della suindicata disposizione emerge con tutta evidenza un rinnovato *favor* legislativo per l'accesso all'istituto del piano del consumatore.



Prima di tutto occorre chiarire cosa intenda il Legislatore della riforma per “dolo” e “colpa grave”.

Al riguardo deve ritenersi che:

- si ha colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente;
- si ha malafede quando l'obbligazione sproporzionata sia stata assunta consapevolmente o addirittura appositamente.

Tale valutazione si sostanzia in un giudizio di prognosi postuma avente ad oggetto la ragionevolezza della prospettiva di adempimento al momento dell'assunzione dell'obbligazione e, conseguentemente, la diligenza adottata dal debitore nella fase genetica del rapporto nel prospettarsi le concrete probabilità di adempimento alla luce dei redditi percepiti.

Con riguardo al caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla relazione depositata dall'OCC, si ritiene di poter escludere che il ricorrente abbia assunto obbligazioni con dolo o colpa grave.

All'uopo, occorre osservare che, come affermato dal ricorrente nell'atto introduttivo e confermato dal gestore nella sua relazione, le ragioni del sovraindebitamento sono da ricollegarsi alla improvvisa perdita del lavoro da parte del sig.

Tale circostanza, sopravvenuta ed imprevedibile, ha impedito al ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni fino a quel momento debitamente onorate.

Ad ulteriore conferma della sussistenza del requisito della meritevolezza giova evidenziare che, da un punto di vista cronologico, il perfezionamento del mutuo ipotecario (che rappresenta il credito di maggior importo) è intervenuto prima del verificarsi del licenziamento (intervenuto in data 24.01.2015) e che il debitore è divenuto moroso rispetto al pagamento delle rate solo a seguito di tale evento (e precisamente a far data dal 01.04.2015).



12. Tali considerazioni sono ulteriormente rafforzate dall'esame della questione attinente il **merito creditizio**.

L'art. 69 CCII prevede, infatti, che: *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, per contestare la convenienza della proposta”*.

Dalla relazione dell'OCC è emerso che il creditore Banca Intesa San Paolo non ha osservato il merito creditizio nell'erogazione del mutuo, in quanto ha erogato una somma al di sopra dell'importo finanziabile al ricorrente.

13. Quanto alla **durata del piano** occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si possa aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione anche di significativa durata, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019).

Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento

14. Tanto premesso, nel caso specifico si ritiene che il piano proposto rappresenti comunque un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire ai consumatori un dignitoso tenore di vita, anche considerando che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione di tale *standard*.

Ricorrono, in conclusione, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano, reputandosi, per i motivi già esposti, ai sensi del comma 9 dell'art. 70 del d.lgs. 14/2019 come il credito degli oppositori possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.



PQM

OMOLOGA il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 66 d.lgs. 14/2019, dal ricorrente _____ con l'assistenza del professionista nominato in luogo di OCC, dott.ssa Maria Nucera;

DISPONE

Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonchè di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti;

Il divieto per il debitore di sottoscrivere strumenti creditizi o finanziari di pagamento e di fare accesso al mercato creditizio per tutta la durata del piano;

che i pagamenti siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l'attività professionale espletata.

ATTRIBUISCE

al professionista nominato in luogo dell'organismo di composizione della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. cit.;

DISPONE

che il professionista nominato in luogo di OCC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 70 primo ed ottavo comma del d.lgs. 14/2019, provveda a comunicare la presente sentenza, entro trenta giorni, a tutti i creditori;



che, sempre a cura dell'OCC, venga pubblicata la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria.

Dichiara chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 04.05.2023

Il Giudice
Dott. Stefano Cantone

